

**COMUNE DI MANDELLO VITTA**

Provincia di Novara

**RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018**

*(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)*

### 1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1

#### 1.2 Organi politici

GIUNTA:

Sindaco Pastore Dott. Aldo

Assessori Cocca Diego

Patrioli Paolo

CONSIGLIO COMUNALE:

Consiglieri Ramponi Ernesto Elvis

Gallarini Giovanni

Lavatelli Dario

Condello Marilena

Massara Antonio

Camerota Christian

Milanino Carlo Gustavo

#### 1.3 Struttura organizzativa

**Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)**

Direttore: 0

Segretario: Dott. Gabrio Mambriani

Numero dirigenti: 0

Numero posizioni organizzative: 1

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 2

#### 1.4 Condizione giuridica dell'ente:

l'ente non è commissariato, e non lo è stato nel periodo del mandato.

#### 1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, e neanche in predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo D. Lgs. .

#### 1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

Il Comune di Mandello Vitta in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo *Statuto* è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi **sito istituzionale Comune :[www.comune.mandellovitta.no.it](http://www.comune.mandellovitta.no.it)**

Il Comune di Mandello Vitta è diventato il principale punto di riferimento al quale la cittadinanza si rivolge per problematiche di vario tipo che la stessa deve affrontare.

Durante il quinquennio, è stato realizzato il programma politico-elettorale presentato ai cittadini, durante la competizione elettorale, dalla coalizione di governo che, fino alla fine di questo mandato, è rimasta integra e ha trovato ulteriori convergenze nelle questioni amministrative affrontate in Consiglio comunale. Ciò si è reso possibile grazie al lavoro sinergico tra Giunta e Consiglio comunale, sempre coadiuvati dagli Uffici dell'Ente, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune.

L'Amministrazione, inoltre, svolge molto spesso un ruolo informativo specialmente per la popolazione anziana e per le fasce sociali più deboli che hanno scarsi mezzi di informazione.

Questa situazione rende consapevoli delle esigenze della collettività e consente di adottare delle strategie per la soluzione dei problemi.

## **2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:**

Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario risultati positivi

all'inizio ed alla fine del mandato:

anno 2014 parametri rispettati n. 9 su 10

anno 2015 parametri rispettati n. 9 su 10

anno 2016 parametri rispettati n. 9 su 10

anno 2017 parametri rispettati n. 10 su 10

anno 2018 parametri positivi n. (allo stato attuale non è stato approvato in Conto Consuntivo)

## PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

### 1. Attività Normativa:

Sono stati adeguati alle norme vigenti i regolamenti già esistenti e lo Statuto Comunale, ed adottati regolamenti di nuova istituzione.

### 2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

Si è ritenuto nel corso del mandato elettivo di non aumentare le tasse comunali

#### 2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU	2014	2015	2016	2017	2018
Aliquota abitazione principale	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Detrazione abitazione principale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Altri immobili	7,6000	7,6000	7,6000	7,6000	7,6000
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)					

#### 2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF	2014	2015	2016	2017	2018
Aliquota massima					
Fascia esenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

#### 2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia di prelievo	39.880,92	42.965,72	38.420,45	36.229,40	35.167,21
Tasso di copertura	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Costo del servizio procapite	169,70	180,52	156,98	154,82	150,28

## 3 Attività amministrativa

**3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:**  
Il D.lgs. n. 267/00, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", facendo propri i principi del D.lgs. n. 286/99, definisce i controlli interni come un sistema di funzioni composito (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo strategico) ed al tempo stesso integrato.

### **3.1.1 Controllo di gestione:**

L'Art. 196, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha introdotto il Controllo di gestione quale strumento finalizzato a "garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa";  
Il perseguimento delle finalità del Comune di Mandello Vitta avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico- finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.  
L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli *Indirizzi Generali di Governo*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Esso costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economica – finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche, il Documento Unico di Programmazione, il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance.

Quest'ultimo costituisce parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione, è stato redatto ogni anno secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali ed è stato integrato prendendo spunto dai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di realizzare uno strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

**3.1.2 Controllo strategico:**  
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.O.E.L., in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

### **3.1.3 Valutazione delle performance:**

Ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con deliberazione di G.M. n.26 del 18.12.2017 è stato approvato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale dell'Ente", quale strumento utile e necessario per consentire all'Ente di svolgere il proprio ruolo istituzionale teso ad un miglioramento continuo e a garantire al cittadino e alla collettività la trasparenza dei risultati conseguiti.

La valutazione della performance comunale è stata effettuata tramite l'attribuzione di un punteggio attribuito alle singole visioni. Tale punteggio è stato ulteriormente ripartito fra i singoli Obiettivi Strategici.

Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili dei Settori, ha valutato l'attività svolta ed ha potuto constatare il totale, parziale e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati

### PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

#### 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
ENTRATE CORRENTI	258.626,31	261.160,51	215.894,48	266.224,63	272.186,54	5,24 %
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	15.400,00	34.267,71	21.087,33	19.181,95	14.488,57	-5,91 %
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	274.026,31	295.428,22	236.981,81	285.406,58	286.675,11	4,61 %

SPESE (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	255.355,81	235.851,93	257.832,43	253.386,44	256.946,28	0,62 %
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.273,00	28.400,00	0,00	2.867,00	5.000,00	-46,08 %
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	9.316,62	10.000,00	11.189,97	11.767,75	12.352,79	32,58 %
TOTALE	273.945,43	274.251,93	269.022,40	268.011,19	274.299,07	0,12 %

PARTITE DI GIRO (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	35.289,75	47.482,21	47.846,38	47.011,87	62.619,11	77,44 %
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	35.289,75	47.482,21	47.846,38	47.011,87	62.620,95	77,44 %

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE						
	2014	2015	2016	2017	2018	
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	258.626,31	261.160,51	215.894,48	266.224,63	272.186,54	
Spese titolo I	256.356,81	236.851,93	257.832,43	253.386,44	256.946,23	
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle spese escluse da equilibrio corrente	9.316,62	10.000,00	11.189,97	11.757,75	12.382,79	
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>-6.046,12</b>	<b>15.308,58</b>	<b>-53.127,92</b>	<b>1.080,44</b>	<b>2.887,47</b>	
EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE						
	2014	2015	2016	2017	2018	
Entrate titolo IV	15.400,00	34.267,71	21.087,33	19.181,95	14.488,57	
Entrate titolo V **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale titolo (IV+V)</b>	<b>15.400,00</b>	<b>34.267,71</b>	<b>21.087,33</b>	<b>19.181,95</b>	<b>14.488,57</b>	
Spese titolo II	9.273,00	28.400,00	0,00	2.867,00	5.000,00	
<b>Differenza di parte capitale</b>	<b>6.127,00</b>	<b>5.867,71</b>	<b>21.087,33</b>	<b>16.314,95</b>	<b>9.488,57</b>	
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>6.127,00</b>	<b>5.867,71</b>	<b>21.087,33</b>	<b>16.314,95</b>	<b>9.488,57</b>	

\*\* Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

	2014	2015	2016	2017	2018	
Riscossioni	(+)	256.652,14	270.576,43	234.464,47	238.018,77	226.425,53
Pagamenti	(-)	260.583,25	266.339,62	267.079,63	260.585,87	293.598,37
Differenza	(=)	-3.931,11	4.236,81	-32.615,16	-22.567,10	-67.172,84
Residui attivi	(+)	52.663,92	72.334,00	50.363,72	94.399,68	122.868,69
FPV Entrate	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	(-)	48.651,93	55.394,52	49.789,15	54.437,19	43.321,65
Differenza	(=)	4.011,99	16.939,48	574,57	39.962,49	79.547,04
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	(=)	80,88	21.176,29	-32.040,59	17.395,39	12.374,20
<b>Risultato di amministrazione, di cui:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Non vincolato	80.412,80	96.181,92	74.015,31	108.681,40	84.724,31	
<b>Totale</b>	<b>80.412,80</b>	<b>96.181,92</b>	<b>74.015,31</b>	<b>108.681,40</b>	<b>84.724,31</b>	



### 3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo di cassa al 31 dicembre	73.277,55	67.791,86	62.362,91	70.380,62	57.546,53
Totale residui attivi finali	70.529,70	81.934,79	81.781,33	96.785,80	136.316,40
Totale residui passivi finali	63.394,46	53.544,73	70.128,93	58.485,02	56.518,06
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>80.412,80</b>	<b>96.181,92</b>	<b>74.015,31</b>	<b>106.681,40</b>	<b>137.344,87</b>
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO

### 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione:	2014	2015	2016	2017	2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	13.000,00	26.436,62	0,00	0,00	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12	2014 e precedenti	2015	2016	2017	Totale residui ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Entrate tributarie	0,00	0,00	1.500,00	71.442,00	72.942,00
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	2.824,59	2.824,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	886,12	8.790,12	9.676,24
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,12</b>	<b>83.056,71</b>	<b>85.442,83</b>
<b>CONTO CAPITALE</b>					
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,12</b>	<b>83.056,71</b>	<b>85.442,83</b>
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	11.342,97	11.342,97
<b>Totale generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,12</b>	<b>94.399,68</b>	<b>96.785,80</b>

Residui passivi al 31.12	2014 e precedenti	2015	2016	2017	Totale residui ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	1.647,05	2.400,78	54.437,19	58.485,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,05</b>	<b>2.400,78</b>	<b>54.437,19</b>	<b>58.485,02</b>

4.1 Rapporto tra competenza e residui

	2014	2015	2016	2017	2018
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3	24,51 %	31,98 %	26,44 %	37,08 %	47,77 %

**5 Patto di Stabilità interno**  
 Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

20..	20..	20..	20..

**5.1** Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

**5.2** Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

**6** Indebitamento

**6.1** Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V c/g 2-4)

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale	100.976,12	89.219,80	78.570,09	67.380,24	55.622,58
Popolazione residente	235	238	232	234	234
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente	429,68	374,87	338,66	287,94	237,70

**6.2** Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUOEL)	2,148 %	1,830 %	1,440 %	1,091 %	1,186 %

**7** Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

Anno 2013

	Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilitazioni immateriali		0,00	Patrimonio netto	190.789,82
Immobilitazioni materiali		444.416,51		
Immobilitazioni finanziarie		0,00		
Ritiraneze		0,00		

Crediti	168.147,81		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	200.402,89
Disponibilità liquide	69.184,86	Debiti	290.556,47
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>681.749,18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>681.749,18</b>

Anno 2017

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	165.399,06
Immobilizzazioni materiali	444.416,51		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	114.218,20		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	286.113,48
Disponibilità liquide	13.035,23	Debiti	120.157,40
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>571.669,94</b>	<b>TOTALE</b>	<b>571.669,94</b>

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio 2017
<b>DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017</b> (Dati in euro)	
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00

Acquisizione di beni e servizi		0,00
	TOTALE	0,00

<b>ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)</b> (Dati in euro)		Importo
Procedimenti di esecuzione forzati		0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

**Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.**

**Non esistono debiti fuori bilancio.**

### 8 Spesa per il personale

#### 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

	2014	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art. 1, c.557 e 562 della L.296/2006) (*)	113.877,00	113.877,00	113.877,00	113.877,00	113.877,00
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art. 1, c.557 e 562 della L.296/2006	112.597,00	106.151,02	106.967,61	113.369,48	109.500,00
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	44,09 %	45,00 %	41,48 %	44,74 %	42,61 %

(\*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

#### 8.2 Spesa del personale pro-capite:

	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa personale (*) / Abitanti	479,13	427,56	411,46	415,12	419,62

(\*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

#### 8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

	2014	2015	2016	2017	2018
Abitanti / Dipendenti	118	119	116	117	117

**8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.**

L'ente non ha in essere rapporti di lavoro flessibile

**8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:**

non esiste il servizio

**8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:**

**SI NO**

non esiste il servizio

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo risorse decentrate	7.339,00	7.331,27	7.331,27	7.331,27	7.523,77

**8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)**

Nessuna esternalizzazione

## **PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO**

### **1 Rilievi della Corte dei Conti**

- **Attività di controllo:**  
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.  
vedi allegato "A"





ALLEGATO A

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 195

DOC. INTERNO N. 71755481 del 23/03/2018



**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 31/2018/SRCP/E/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

- Dott.ssa POLITO Maria Teresa
- Dott. GILI Luigi
- Dott. Massimo VALERO
- Dott. Mario ALI'
- Dott. Cristiano BALDI
- Primo referendario
- Referendario

**nell'adunanza pubblica del 22 marzo 2018**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCP/E/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



*[Handwritten signature]*

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di

### Premesso

simile carenza di entrate non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. tributarie che extra tributarie evidenziando comunque che l'Ente pur in presenza di problematicità relativa alla significativa riduzione, nell'anno 2016, delle entrate sia In sede di adunanza pubblica il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno segnalato la Responsabile dei Servizi Finanziari Giuliana Patrioli;

Uditi, per il Comune di Mandello Vitta, il Sindaco Dott. Aldo Pastore, l'Organo di revisione Dott.ssa Grazia Arias, il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambriani, il Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gilli;

1783) in sostituzione della precedente; 20/03/2018 (prot. C.d.C. n. 1712) e ritrasmissa in data 21/03/2018 (prot. C.d.C. n. Viste le deduzioni dell'Ente di cui alla nota prot. n. 289 del 19/03/2018 pervenuta il la Sezione per l'odierna seduta;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; revisione del **Comune di Mandello Vitta (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016 redatta dall'Organo di programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCP/IE/INPR, con la quale è stato approvato il

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio



economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di difficoltà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da carenze gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addvenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato in diritto**

Dall'esame della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di **Mandelio Vita (NO)** sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, con nota del 07/02/2018, attraverso la quale quest'ultimo è stato invitato a fornire le proprie deduzioni e chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 253 del 01/03/2018 a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco. Con successiva nota prot. n. 1448 del 09/03/2018 l'Ente è stato convocato in adunanza pubblica, invitandolo a fornire ulteriori deduzioni e chiarimenti, pervenuti con nota prot. n. 289 del 19/03/2018, a firma del Sindaco.


\*\*\*\*\*

### **1) Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale.**

Dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto anno 2016, risultano non rispettati i parametri n. 1 e 6 di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, relativamente a:

“Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)”;

“Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da



*entrate di competenza, valide ai fini della finanza pubblica, pari a circa euro 71.136 a*

*L'Ente ha ulteriormente precisato che: "Nell'anno 2016 si sono manifestate minori specificando l'applicazione delle sanzioni nel corso dell'esercizio 2017.*

*E' stato richiesto di confermare quanto sopra nonché di relazionare in merito, tasse e proventi assimilati."*

*minori uscite impegnate rispetto agli stanziamenti iniziali, soprattutto in punto imposte minori entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali in misura maggiore delle*

*rileva che il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica "è stato determinato da euro 20.000,00. Nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto anno 2016 si*

*L'Ente non ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2016 per un importo di*

**2) Mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.**

\*\*\*\*\*

deficitarietà su dieci.

cui come rilevato nella fattispecie in esame non risultano rispettati due parametri di concrete misure correttive; tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo obiettivi dei quali almeno la metà presentano valori deficitari.

condizioni di equilibrio, rilevabili da una apposita tabella, contenente parametri strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili

L'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni

\*\*\*\*\*

competenza anno 2014 e 2015.

obiettivo anno rendiconto 2014 e 2015, nonché il quadro riassuntivo della gestione di (*quantomeno 2014 e 2015*), ha prodotto la stampa di controllo dei parametri

*essere stati rispettati nel 2016 erano invece rispettati negli anni precedenti*

precisato che: *"i parametri di riscontro della deficitarietà strutturale che non risultano*

Con la successiva nota prot. n. 289 del 19/03/2018 il Comune ha ulteriormente dall'incidenza del costo del personale sulle entrate correnti.

parametri è causato dal risultato negativo della gestione di competenza e revisione. Nella relazione sopra citata è stato evidenziato che il mancato rispetto di tali

Al riguardo, l'Ente non ha relazionato in merito oltre a quanto segnalato dall'Organo di detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro",

\*\*\*\*\*

pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti

5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999

fronte di economie di competenza di circa euro 65.532, generando il già rilevato risultato negativo di competenza di euro 5.604 circa. Tale importo, sommato all'accantonamento FCDE previsto per l'anno 2016 di euro 15.254 circa, non confermato in sede di redazione del prospetto "EQUILIBRIO ENTRATE FINALI-SPESA FINALI" del consuntivo 2016, ha determinato un saldo negativo di finanza pubblica di euro 20.850, come già indicato nel certificato al bilancio a suo tempo trasmesso dall'Ente. A tal proposito si osserva che, anche con riferimento a quanto assertedo ... , in caso di valorizzazione dell'accantonamento FCDE 2016 ai fini del saldo di finanza pubblica, la stessa determinerebbe un saldo positivo di circa euro 4.537, invertendone la tendenza.

Si conferma invece quanto assertedo nella relazione dell'Organo di Revisione in punto alle minori entrate accertate non contabilizzate dalle economie di competenza.

L'Ente si è impegnato ad attuare nell'anno 2017 una politica di osservanza delle sanzioni, fatto salvo per la mancata riduzione dell'indennità di funzione del sindaco, la quale non ha rappresentato comunque nel suo valore totale di € 4.648,20 un'entità tale da incidere sui parametri strutturali dell'attività finanziaria complessiva dell'Ente, il quale ha risposto già nell'esercizio successivo in maniera energica alle criticità verificatesi durante l'anno di riferimento, così come illustrato nelle conclusioni della presente relazione ... , nonché presentando un saldo attivo tra economie di competenza e maggiori o minori entrate di competenza (per quanto ad oggi risultante dalla contabilità dell'Ente, e prudenzialmente in via provvisoria, non essendo ancora redatto e approvato il consuntivo 2017);

Da quanto sopra comunicato, posto che dalla predetta risposta dell'Ente non si trae certezza dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 della Legge n. 208/2015, ad ogni buon conto si rileva la mancata applicazione della sanzione relativa alla determinazione dell'indennità di funzione del Sindaco. E' stato invitato pertanto l'Ente a fornire chiarimenti.

\*\*\*\*\*

L'Ente con prot. n. 289 del 19/03/2018 ha trasmesso il prospetto art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016 "Equilibrio Entrate Finali-Spese Finali" ricompilato con la valorizzazione del FCDE, da cui si evince, a suo dire, il saldo positivo dell'equilibrio finale.

\*\*\*\*\*

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica trova riscontro nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, la quale ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Com'è noto, il patto di stabilità e crescita, al fine di recepire analoghi accordi a livello comunitario, è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta con l'articolo 28 della Legge n. 448/98 a mente del quale Regioni ed Enti locali "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo".


Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente fino ad arrivare alla nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica.

Ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa rispondente all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica-monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L. n. 266/2005) che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", gli enti territoriali indicati nella norma - tra cui i comuni - "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ...".

Tali disposizioni, giova ricordarlo, "costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione" (L. n. 266/2005, art. 1, comma 138; cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005).

Il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali) rappresenta una grave irregolarità contabile ed obbliga gli enti, secondo la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 148 bis del TUEL, ad adottare i necessari provvedimenti correttivi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione del programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.

In altri termini, con il conseguimento di un saldo non negativo di finanza pubblica, ciascun ente concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea.

Ne consegue che i limiti posti negli esercizi successivi, a seguito di inadempienza, hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano, sia pur nell'esercizio successivo, le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

L'importanza della verifica intestata alla Corte dei conti, sotto questo profilo, è ancora più rilevante, atteso che la determinazione dei risultati di ciascun anno e l'accertamento dell'insussistenza di gravi irregolarità, non è solo riferibile all'esercizio considerato, ma è assunta come base di riferimento per la determinazione di parametri finanziari per gli esercizi futuri.

Ne consegue che ciascun ente deve esaminare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi, in considerazione del parametro non rispettato e del relativo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l'ente che non ha rispettato un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e le spese finali, deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell'ente ad una sana gestione finanziaria.

In tale prospettiva, l'art. 1 comma 723 della Legge di stabilità 2016 prevede che, in caso di mancato conseguimento del saldo sopra richiamato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:


a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;

b) l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

c) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere correlati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di





E' stato rilevato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. E' stato

**dicembre 2016.**

**3) Gestione dei residui e composizione del risultato di amministrazione al 31**

\*\*\*\*\*

Sindaco.

Posto che nel caso di specie, a seguito delle comunicazioni pervenute dal Comune di Mandello Vitta non si trae certezza dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 dalla Legge n. 208/2015, ad ogni buon conto si rileva la mancata applicazione della sanzione relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione del ed impegni), non essendo gli stanziamenti del predetto fondo oggetto di impegno.

In sede di adunanza pubblica il Magistrato relatore, come avvalorato anche dall'Organo di revisione, ha evidenziato che il fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, deve essere indicato dall'ente solo ed esclusivamente con riferimento alla colonna previsioni di competenza. Infatti, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati previsionali di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, non rilevano tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dai dati previsionali dei titoli 1 e 2 delle spese finali. Tali voci non sono, invece, prese in considerazione nella colonna, riferita ai dati gestionali (accertamenti

acquisiti al bilancio dell'ente. L'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente con la nota prot. n. 289 del 19/03/2018 non appare esaustiva al fine di superare la criticità rilevata e tanto più pertinente rispetto a quanto contestato; ciò in quanto il modello di monitoraggio e la certificazione a suo tempo trasmessa a questa Sezione ed al competente Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 719 e 720 della Legge n. 208/2015, non recepiscono l'importo del FCDE, così come fra l'altro esplicitato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2016 avente ad oggetto: "Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016".

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono

pertanto richiesto di motivare la risposta data al questionario anche in considerazione di un accantonamento al FCDE pari a zero.

Nella determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 si rileva che l'importo è pari ad euro 74.015,31, e coincide con il totale della parte disponibile. Le quote accantonate, vincolate e destinate ad investimenti risultano pari a zero. E' stato richiesto, laddove l'Ente confermi detta impostazione contabile, di fornire ragguagli in merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 la cui valorizzazione (Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità) su BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche) è pari ad euro 3.337,00.

E' stato infine invitato l'Ente a specificare come viene gestito l'accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

L'Ente ha specificato che: "come si evince dal punto 1.7.2 del SIQUEL e dalla specifica tabella prodotta a pag. 12 della relazione al Consuntivo, il F.C.D.E. non è pari a zero bensì a euro 25.387,78. Si conferma pertanto la risposta al questionario".

In merito a quanto ulteriormente specificato si rileva un'incongruenza con quanto trasmesso in BDAP dove in sede di determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016 non risulta nessun importo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come meglio fra l'altro evidenziato di seguito, dove lo stesso Ente ha rideterminato l'importo del risultato di amministrazione disponibile.

In conclusione l'Amministrazione ha ribadito che: "A seguito di quanto esposto ..., il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, pari ad euro 74.015,31 risulta disponibile per euro 41.577,53 dopo aver accantonato euro 25.387,78 a titolo di FCDE ed euro 7.050 quale accantonamento per l'indennità del sindaco. Si conferma invece la inesistenza di parte vincolata. Si evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo disponibile nel corso del 2017 non è stato superiore alla parte disponibile così rideterminata.

L'indennità di fine mandato del Sindaco verrà garantita da apposito accantonamento in sede di variazione del bilancio corrente e così anche per l'esercizio futuro, mediante risorse di parte corrente derivanti dall'attività costante di accertamento sulla fiscalità locale, la quale unitamente all'implementazione di altre attività (vedasi l'organizzazione e l'aggiornamento dei dati tributari e catastali attraverso la creazione di una banca dati integrata, l'esercizio di controllo per la sicurezza del territorio correlata al conseguente incremento dell'attività sanzionatoria, il perfezionamento della variante al vigente strumento urbanistico con conseguente ricaduta positiva derivante dall'incremento dell'attività edilizia e conseguentemente dall'innalzamento del proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione) stanno contribuendo ad alimentare ulteriori risorse al fine di garantire una tendenza positiva nel risultato della gestione nel suo complesso".

\*\*\*\*\*

L'Ente con nota prot. n. 289 del 19/03/2018 ha ulteriormente comunicato una stampa estratta da BDAP dove viene quantificato un importo del FCDE pari ad euro 25.387,78.

\*\*\*\*\*

Pur prendendo atto di quanto comunicato, secondo cui: "Si evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo disponibile nel corso del 2017 non è stato superiore alla parte disponibile", si rileva una discordanza tra i dati approvati con il rendiconto esercizio 2016, trasmessi tramite la procedura BDAP e quelli rideterminati successivamente dall'Amministrazione.

Si rileva infine una non corretta applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 118/2011, in particolare in fase di quantificazione del risultato di amministrazione "totale parte disponibile" al 31/12/2016.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

1. Accerta che, nell'esercizio finanziario 2016, si è realizzato il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.ri 1 e 6 (D.M. 18 febbraio 2013);

2. Accerta che nel corso del 2016 il Comune di Mandello Vitta, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, non ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

3. Dispone che l'Amministrazione comunale di Mandello Vitta provveda ad applicare nell'esercizio 2018 le sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 dalla Legge n. 208/2015, in particolare quella relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco, formulando espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento;

4. Invita l'Ente a dare una rigorosa applicazione delle norme previste dal D.lgs. n. 118/2011.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune. Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2018.


Il Magistrato Estensore  
(Consigliere dott. Luigi Gilì)

Il Presidente  
(Dott.ssa Maria Teresa Polito)

Depositato in Segreteria il 23 MAR. 2018

Il Funzionario Preposto  
Nicola Mendoza







**Corte dei conti**

**Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**

Il Presidente

Ord. n. 11/2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in

particolare l'art. 7, commi 7 - 8;

Vista la legge n. 266/2005, art. 1 co. 166 e seguenti;

Vista la legge n. 213/2012;

Vista la legge n. 190/2014, art. 1, commi 611 e seguenti;

Visto il d. lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

Considerata la richiesta di deferimento del magistrato istruttore in ordine alla relazione sul Rendiconto 2016, del Comune di Mandello Vitta (NO) sul mancato rispetto del

pareggio di bilancio;

**ORDINA**

il Collegio della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte è convocato in Adunanza per il giorno **22 marzo 2018 ore 10.00** presso l'aula udienze della sede della Corte dei conti per il Piemonte per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Esame del Rendiconto 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - sul mancato rispetto del pareggio di bilancio del Comune di Mandello Vitta (NO).

Eventuali deduzioni e/o ulteriore documentazione potranno essere depositate entro il giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente


Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Nicola MENDOZZA

Il Funzionario Preposto

Depositato in Segreteria il

9 MAR. 2018





**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Il Presidente

CORTE DEI CONTI



0001448-09/03/2018-SCPIE-T95-P


Al Sig. Sindaco  
del Comune di Mandello Vitta (NO)  
All'Organo di revisione  
del Comune di Mandello Vitta (NO)

Invio l'ordinanza di convocazione della Sezione, in adunanza pubblica, fissata per il giorno 22 marzo 2018 ore 10.00 con allegato il deferimento relativo all'esame del Rendiconto 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - sul mancato rispetto del pareggio di bilancio del Comune di Mandello Vitta (NO).  
Si invita a comunicare il nominativo e la qualifica del rappresentante dell'Ente che interverrà, entro il giorno antecedente la data dell'udienza.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito









## COMUNE DI MANDELLO VITTA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA TEL.(0321)-835628 FAX.(0321)-835040

Prof. 289

Il 19/03/2018

In relazione all'ordinanza di convocazione della Sezione Regionale di codesta Corte dei Conti, fissata per il giorno 22-03-2018 ore 10,00, si comunicano i nominativi e le relative qualifiche dei soggetti che interverranno alla medesima, così come in appresso indicato:

1. Il Sindaco del Comune di Mandello Vitta, Dott. Aldo Pastore

2. Il Segretario Comunale del Comune di Mandello Vitta Dott. Gabrio Mambriani

3. L'Organo di revisione del Comune di Mandello Vitta, Dott. ssa Grazia Arias

4. Il Responsabile dei servizi finanziari Giuliana Patrioli

Si coglie nel contempo l'occasione, in esecuzione alla suddetta ordinanza, di produrre ulteriore documentazione afferente all'ordine del giorno come si evince dai punti di riferimento delle anomalie riscontrate in sede di istruttoria.

### 1 ) Parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale.

All. A) Stampa di controllo dei parametri obiettivi per i Comuni e le Unioni 2014.

All. B) Stampa di controllo dei parametri obiettivi per i Comuni e le Unioni 2015.

All. C) Quadro riassuntivo della gestione di competenza Anno 2014.

All. D) Quadro riassuntivo della gestione di competenza Anno 2015.

### 4) Gestione dei residui (p.1.7.2).


A tal proposito si trasmette mediante allegato E la stampa per estratto BDAP dove emergono i prospetti che consentono di individuare il FCDE di importo pari ad €. 25.387,78.

### 6) Rispetto del saldo di finanza pubblica (p.3.1).

A tal proposito si ritiene opportuno a suffragio di quanto esplicitato precedentemente dall'ente trasmettere quale allegato F) il prospetto art.1, comma 711, Legge di stabilità 2016 "EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI" ricompilato con la valorizzazione del FCDE, da cui si evince il saldo positivo di equilibrio finale.

Il Sindaco

Pastore Dott. Aldo



- Attività giurisdizionale:  
l'ente non è stato oggetto di sentenze.

## **2 Rilievi dell'Organo di revisione:**

L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili

## **3 Azioni intraprese per contenere la spesa:**

Rideterminazione indennità' di funzione del Sindaco.



- Attività giurisdizionale:  
l'ente non è stato oggetto di sentenze.

## **2 Rilievi dell'Organo di revisione:**

L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili

## **3 Azioni intraprese per contenere la spesa:**

Rideterminazione indennità' di funzione del Sindaco.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:

Non vi sono organismi controllati

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?

non esistono società

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

SI NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)							
Forma giuridica Tipologia di società	Campo di attività (2) (3)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6)	Patrimonio netto azienda o società (5)	Risultato di esercizio positivo o negativo
	A	B	C				
				0,00		0,00	0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zeri dopo la virgola l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):  
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)							
BILANCIO ANNO 2014							
Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)	Campo di attività (3) (4)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (5) (7)	Patrimonio netto azienda o società (6)	Risultato di esercizio positivo o negativo
	A	B	C				
2	13			0,00	0,007	0,00	0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zeri dopo la virgola l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. (2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. (3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. (4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. (5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. (6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. (7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.							

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)							
BILANCIO ANNO 2017 (ultimo anno per cui sono disponibili dati.)							
Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)	Campo di attività (3) (4)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (5) (7)	Patrimonio netto azienda o società (6)	Risultato di esercizio positivo o negativo
	A	B	C				
2	13			0,00		0,00	0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zeri dopo la virgola l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. (2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. (3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. (4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. (5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. (6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. (7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.							

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento cessione	Stato attuale procedura
Nessun provvedimento adottato			

\*\*\*\*\*

Tale relazione di fine mandato del Comune di Mandello Vitta che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data 23/01/2019

il 23/01/2019

IL SINDACO

Pastore Dott. Aldo

#### CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Il .....

L'organo di revisione economico finanziario (1)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti